

Deliberazione n. 157/2023/ PASP/ Lugo di Vicenza (VI)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 aprile 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario relatore
Paola CECCONI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lugo di Vicenza n. 4 del 3 aprile 2023, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. C.d.c. n. 3612 del 13 aprile 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Primo referendario Dalla Pria, relatore;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 13 aprile, prot. C.d.c. 3612, il Comune di Luogo di Vicenza (VI) ha trasmesso la deliberazione n. 4 del 3 aprile 2023, e relativi atti allegati, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato: *“1. di aderire mediante il versamento di una quota capitale pari ad € 51,00 al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina società cooperativa (c.f. e p.iva 00946750247) con sede in Piazzale della Stazione n. 1 36012 Asiago (VI) essendo lo stesso costituito da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato, e che pertanto presenta i caratteri di partecipazione pag. 5 di 6 essenziale; 2. di approvare il relativo Statuto che allegato sub A) alla presente ne forma parte integrante e sostanziale anche con particolare riferimento all'art. 35; 3. di concorrere, in proporzione alla partecipazione posseduta, alle spese di sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL non rimborsate nell'ambito dei fondi Comunitari della Misura 19 del PSR Veneto 2014.2020 e successiva programmazione, assumendo sin d'ora l'impegno di iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi di riferimento dal 2023 (anno di adesione) un importo di € 1.250,00 oltre all'IVA per annualità, fatte salve diverse determinazioni da parte dell'Assemblea dei Soci; 4. di demandare al Sindaco o ad un suo delegato, a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento della sottoscrizione della partecipazione a favore del Comune di Luogo di Vicenza, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie nonché sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione; 5. di incaricare, come richiesto dal Revisore dei Conti, un delegato individuandolo nel Responsabile Area Amministrativa, a monitorare le attività svolte dal suddetto organismo e le conseguenti spese da sostenere; 6. di trasmettere copia della presente deliberazione: – al GAL Montagna Vicentina all'indirizzo PEC: info@pec.montagnavicentina.com – alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.287; 7. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Luogo di Vicenza, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013. Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere”.*

Precisato che il GAL (gruppo di azione locale) Montagna Vicentina è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale, di tipo partecipativo, dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio, ai sensi degli artt. 32 e 34 del Regolamento UE n. 1303/2013, dall'atto deliberativo emerge quanto segue:

- 1) con deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020 prevedendo che, entro il termine del 24.12.2015, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all'AVEPA della “Manifestazione di interesse” per

l'adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall'Allegato tecnico al bando stesso;

- 2) a seguito dell'apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, con deliberazione n. 9 del 14/03/2016, ha approvato il nuovo ambito territoriale designato per la programmazione Leader 2014-2020 che comprende quarantaquattro enti (Comuni di: Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, Campolongo Sul Brenta, Cismon Del Grappa, Cogollo Del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo Di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli Del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico);
- 3) con DGR Veneto n. 1547 del 10/10/2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria di selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da AVEPA e dal Comitato regionale Leader sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR n. 1214/2015.

Ferme le suesposte premesse, l'atto deliberativo evidenzia che:

- a) il menzionato bando di selezione dei GAL del Veneto di cui alla DGRV 1214/2015 prevedeva espressamente ai fini della “sostenibilità finanziaria del partenariato” (all. B criterio 2.4.) *“la sussistenza della compartecipazione finanziaria diretta da parte dei partner alle attività del GAL relative al periodo 2014-2020, in quanto le spese di sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL stesso sono rimborsate nell'ambito di fondi comunitari della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 fino ad un massimo dell'80% e quindi la restante quota non coperta da contributo comunitario è richiesta quale cofinanziamento dei soci”*;
- b) la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all'ente *“di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*;
- c) la partecipazione ai GAL, costituiti nelle forme giuridiche contemplate dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell'UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- d) l'art. 4 comma 6 del TUSP, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che *“è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17*

dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- e) il GAL Montagna Vicentina elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- f) la partecipazione pubblica ai GAL rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento UE, sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati; pertanto, *“è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”.*

Il provvedimento scrutinato palesa, altresì, la volontà dell'ente locale di aderire in qualità di socio, con la sottoscrizione di una quota del valore di euro 51,00, accettando lo statuto sociale della società ed in particolare la clausola compromissoria di cui all'art. 35 e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della cooperativa nonché di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte, tenuto conto che la partecipazione al GAL rientra espressamente nel combinato disposto dell'art. 4, comma 6, del TUSP e dell'art. 34 del menzionato Reg. (UE) n. 1303/2013, e che la stessa *“è funzionale all'esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d'area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell'ambito territoriale di riferimento”* e che *“l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”.*

La proposta di deliberazione ha superato il riscontro dell'Organo di revisione economico-finanziario che sulla stessa ha espresso parere favorevole ex art. 239 Tuel ed è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del Tuel dai rispettivi Responsabili di Area, inoltrati quali allegati alla deliberazione, unitamente allo Statuto della Società cooperativa, dal quale emerge che la Cooperativa avrà durata fino al 2100, con possibilità di proroga (art. 2), e che svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente (art. 3).

DIRITTO

1. Premesso che, all'evidenza, il punto 6 della deliberazione del Consiglio Comunale di Lugo di Vicenza n. 4 del 3 aprile 2023, laddove dispone l'invio dell'atto alla Sezione ai

soli *fini conoscitivi* va intesa quale formula tralattiva dell'attuale art. 5, comma 3, D. Lgs. 175/2016, siccome modificato dall'art. 11, comma 1, L. 118/2022, di talché la trasmissione dell'atto e il fine cui esso tende va correttamente interpretato secondo il testo vigente della disposizione, la deliberazione medesima, pervenuta all'esame di questa Sezione, dunque, ai sensi dell'art. 5. del TUSP, nel testo novellato dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1, e vigente dal 27 agosto 2022, pone preliminari problemi ermeneutici tesi a correttamente delimitarne l'ambito applicativo, che non possono prescindere da un inquadramento sistematico degli atti sottoposti a controllo.

Infatti, l'atto deliberativo sottoposto a verifica di conformità, formalmente, dispone la l'adesione del Comune di Lugo di Vicenza al G.A.L. – Gruppo di Azione Locale – Montagna Vicentina Società Cooperativa, in qualità di socio e, pertanto, occorre valutare se esso rientri nel novero degli atti (deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta) suscettibili di esame ai sensi della sopra richiamata norma.

Si premette, a tal fine, che il GAL Montagna Vicentina è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) senza fini di lucro. All'art. 3 dello Statuto si precisa che:

“La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente. Essa è iscritta nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma del Codice civile, presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Pertanto, gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma del Codice civile, documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro”.

A sua volta, il successivo art. 5, ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, fissa le seguenti prescrizioni:

“§ il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;

§ le riserve non sono ripartibili tra i soci;

§ il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.;

§ l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

L'oggetto sociale viene definito all'art. 4 che, in considerazione dell'attività mutualistica della cooperativa, così lo circoscrive:

“la Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno

e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo. Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:

- Settore primario;
- Settore artigianato e piccole imprese;
- Settore pubblico;
- Settore commercio/turismo.

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dall'iniziativa LEADER + di cui alle premesse, ed in fase di formazione.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa. Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fidejussioni”.

Lo Statuto prevede, altresì, che il numero dei soci sia illimitato, che possono assumere detta qualifica, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie e che essi devono impegnarsi sostenere finanziariamente l'attività del GAL e la realizzazione del PSL. I soci sono tenuti al versamento delle quote sociali.

L'adesione al G.A.L. comporta per il Comune di Lugo di Vicenza il versamento di una quota capitale pari ad € 51,00.

Quanto alla disciplina civilistica, le società cooperative, previste dall'art. 2511 c.c., trovano la loro normazione nel Titolo VI del Libro V del Codice civile, che contempla nella Sezione I le disposizioni per le Cooperative a mutualità prevalente (come nel caso di specie), diversamente dalle Società (di capitali e di persone) la cui disciplina è contenuta nel Titolo V del Medesimo Libro del Codice civile.

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

1.2. Come è noto, l'art. 5. del TUSP, nel testo novellato, recita espressamente:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Successivamente, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, le Sezioni riunite hanno ulteriormente precisato che *<l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di Amministrazioni pubbliche (per “partecipazione” deve intendersi “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, come da definizione contenuta nell’art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P)>*.

Inoltre, prosegue l’Organo di nomofilachia di questa Corte, *“l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.*

In questa prospettiva (...) si giustifica l’obbligo, per l’amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali.”

Ne consegue che, in assenza di esplicita previsione legislativa, non si possono ritenere attratte all’esame preliminare della Corte dei conti, secondo la procedura, i parametri ed i tempi prescritti dalla richiamata novella legislativa, operazioni che non comportano la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di una partecipazione da parte di un ente pubblico. L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli, invece, per i quali la legge non ne impone la trasmissione, in quanto non ricompresi nell’alveo applicativo della norma richiamata.

Questi ultimi, va ricordato, non sono comunque sottratti ad altri ambiti di controllo intestati alla Corte (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

1.3. Sulla base delle suesposte argomentazioni e nel segno del proprio precedente per questione similare (Delibera 13/2023/PASP), la Sezione ritiene che l’adesione deliberata dal Comune di Lugo di Vicenza al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina, società cooperativa a scopo mutualistico, non rientri tra quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

Sebbene, infatti, il G.A.L. sia costituito da un partenariato pubblico-privato in conformità alle previsioni della normativa europea, lo stesso non è ascrivibile al novero delle Società a partecipazione pubblica, in quanto specifico strumento individuato dal Reg. (UE) 1303/2013 all’art. 34 per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo

partecipativo di cui all'art. 32. Anche il TUSP laddove definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione del richiamato art. 34 del regolamento UE (TUSP, art. 4, comma 6).

Nello specifico, il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante le *“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”* agli artt. 32 e 34 disciplina, rispettivamente *“lo sviluppo locale di tipo partecipativo”* e i *“Gruppi di azione locale”* in attuazione della strategia *“Europa 2020”* che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L'art. 32 dispone, per quanto qui di interesse, che lo sviluppo locale partecipativo (SLTP) è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dagli altri Fondi SIE interessati; è concentrato su territori subregionali specifici ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, nonché concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali ed *“è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”*.

In sostanza, quindi, nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei-SIE l'art. 32 del menzionato Regolamento configura uno specifico strumento per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, da attuarsi con il contributo prioritario di forze del territorio.

A sua volta l'art. 34, oltre ad individuare i compiti attribuiti ai Gruppi di Azione Locale (analiticamente elencati al comma 3), stabilisce che: *“1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”*.

Va, poi, richiamato l'Accordo di Partenariato relativo all'applicazione dei fondi SIE sul territorio italiano, definito con la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014, che ha recepito lo sviluppo locale partecipativo e confermato che lo stesso *“si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un piano di azione locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti”* (in termini, DGR Regione Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015, richiamata dalla Delibera del Comune di

Crespadoro).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell'ambito della cd. "politica concertata". Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*) introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L'insieme dei territori comunali coinvolti nell'attuazione del PSL costituisce l'ambito territoriale di operatività del G.A.L. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali.

Nel caso di specie, la Regione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa europea e dell'Accordo di partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione, ha approvato ai sensi della Misura 19-Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 e del relativo bando (DGR n. 1214/2015), i risultati della selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle relative strategie proposte nell'ambito del Programma di Sviluppo locale (PSL). I Gruppi di Azione Locale della Regione del Veneto, così individuati, sono 9 (Prealpi e Dolomiti; Alto Bellunese; Polesine Delta Po; Baldo Lessinia; Patavino; Venezia Orientale; Montagna Vicentina; Alta Marca Trevigiana e Polesine Adige).

Pertanto, la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui "*la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*".

Tale eccezione, del resto, si pone in armonia con l'oggetto del TUSP definito all'art. 1 ("*costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*"), le cui disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Stessa finalità è rinvenibile nella novella legislativa, non a caso inserita nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegata alla manovra di finanza pubblica, che pone l'attenzione proprio ai profili di sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'operazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo del Comune di Lugo di Vicenza (VI).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Lugo di Vicenza (VI), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Lugo di Vicenza (VI) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 08 maggio 2023

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini